

REGOLAMENTO GENERALE

di

Federintermedia

Relativo a:

1. Condizioni di adesione e di ritiro o limitazione del mandato
2. Politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti
3. Politica generale in materia di spese di gestione e in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione
4. Politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili
5. Principi generali nelle relazioni con gli altri organismi di gestione collettiva
6. Principi generali in materia di trasparenza e di gestione delle comunicazioni verso gli Associati e i Mandanti, gli utilizzatori e gli altri organismi di gestione collettiva
7. Servizi resi da Federintermedia, modalità operative e condizioni economiche
8. Procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili
9. Modalità di elezione e di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione
10. Modalità di elezione e di sostituzione dei membri del Consiglio di Sorveglianza

1. Condizioni di adesione e di ritiro o limitazione del mandato

a) Condizioni di adesione

L'ammissione all'Associazione comporta la necessaria e automatica costituzione di un rapporto di mandato, in forma scritta, relativo all'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti d'autore selezionati al momento dell'iscrizione o successivamente. Il mandato ha natura esclusiva in relazione ai diritti selezionati.

I requisiti minimi per l'adesione all'Associazione in qualità di Associato sono: a) essere titolari di diritti d'autore, in quanto autore, oppure erede o legatario di autore, su opere appartenenti al genere letterario o delle arti visive, e in quanto persone fisiche e non giuridiche. I titolari di diritti su opere diverse da quelle di genere letterario e delle arti visive non possono iscriversi all'Associazione sino al momento dell'istituzione della Sezione che rappresenti la categoria di opere su cui tali titolari vantano diritti; b) per gli autori di opere letterarie, dichiarare almeno un'opera per la quale sia già avvenuta la pubblicazione o la diffusione, allegando la relativa documentazione e per gli autori di opere dell'arte visiva dichiarare di aver esposto almeno una volta le proprie opere, allegando la relativa documentazione.

Nella domanda di adesione il richiedente specifica: (I) la sezione, con eventuali specifiche, per la quale si richiede l'iscrizione; (II) le singole categorie di diritti che intende affidare alla gestione dell'Associazione; (III) L'assenza di impegni con altri Enti di Gestione dei diritti d'autore sulle medesime opere, territori e diritti; (IV) i territori, nazionale o internazionale, indicando l'eventuale esclusione di alcuni territori; (V) le opere, che entreranno a far parte del repertorio dell'Autore (titolo, editore, data pubblicazione/diffusione, ISBN, Paese di pubblicazione). Gli autori di opere dell'arte visiva non sono tenuti a specificare le opere; (VI) le modalità di pagamento di eventuali proventi maturati; (VII) l'accettazione delle presenti Condizioni di Adesione e i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto; (VIII) l'accettazione dell'obbligo del pagamento della quota associativa annuale, di € 50,00, che viene trattenuta, in occasione della liquidazione dei proventi e che, in mancanza di proventi, la stessa dovrà essere corrisposta dall'Associato.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale determina l'esclusione dall'Associazione e la decadenza del rapporto di adesione. Per gli anni 2019 e 2020 la quota associativa annuale non è dovuta.

I documenti necessari al riconoscimento dell'identità del richiedente, sono:

- se Autore, si richiede copia del documento di identità valido e del codice fiscale. Se Autore con meno di 16 anni, occorrono altresì i medesimi documenti di uno dei tutori legali;

- se Erede o legatario di autore, si richiedono i seguenti documenti:

(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, oppure, Atto di Notorietà, redatto da Notaio, da cui risulti: 1. nome, cognome, stato civile e data di morte dell'ex associato; 2. specie della successione: se legittima o testamentaria; 3.

cognome, nome, luogo e data di nascita degli eredi legittimi, testamentari, legittimari, legatari, loro domicilio e quota di partecipazione alla successione; 4. cognome e nome del legale rappresentante degli eredi minori, interdetti o inabilitati; 5. data del matrimonio, nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del coniuge superstite; 6. se sia stata pronunciata, contro il coniuge superstite, sentenza di separazione o sentenza di divorzio ovvero sentenza di annullamento di matrimonio; 7. le generalità e la data di nascita del coniuge divorziato (o, se defunto, anche la data di morte), qualora si fosse contratto un precedente matrimonio; 8. in presenza di testamento, che questo non sia impugnato né opposto (qualora la precisazione non sia contenuta nel verbale di cui al successivo punto iii); 9. che all'infuori delle persone citate nell'atto non esistono altri aventi diritto alla successione; 10. che il documento è redatto per l'adesione a Federintermedia degli eredi e implica l'accettazione dell'eredità del dante causa da parte degli stessi.

(ii) Copia autenticata dell'eventuale atto di rinuncia all'eredità da parte di alcuno dei chiamati alla successione.

(iii) Copia autenticata (da Notaio o Cancelliere del Tribunale competente etc.. – timbro e firma in originale) del verbale di pubblicazione del testamento, legato etc., da cui risulti che lo stesso non è stato impugnato né opposto.

(iv) Copia legale della sentenza di divorzio di cui al precedente punto i) 6.

(v) Decreto di nomina del tutore, protutore, degli eredi interdetti o minori, dell'eventuale curatore degli eredi minori, emancipati o inabilitati, etc..., ovvero, dell'Amministratore di sostegno.

(vi) Provvedimento del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore o il curatore, ovvero il richiedente nel caso di cui al 1° comma dell'art. 321 del Codice Civile, ad accettare la eredità, la donazione od il legato ed a riscuotere i proventi maturati e maturandi a favore del minore o dell'interdetto o dell'inabilitato, etc..- Nel caso di genitore esercente la potestà, è richiesta soltanto l'autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere i proventi maturati e maturandi a favore del minore.

(vii) Delega intesa a nominare un rappresentante eredi in caso di più aventi diritto alla successione. Qualora l'atto sia redatto all'estero occorre altresì che la firma sia vistata, per l'autentica, dal Consolato d'Italia.

(viii) Nel caso di "mandato postumo", concernente cioè un autore deceduto mai iscritto a Federintermedia, l'erede, o il rappresentante eredi, etc., dovrà anche dichiarare le opere dell'autore medesimo, utilizzando l'apposita modulistica.

La domanda di adesione, debitamente firmata e completa di tutta la documentazione prevista, deve essere spedita a mezzo posta, all'indirizzo di via Pietro Cossa n. 13 – 00193 Roma, oppure a mezzo e-mail, all'indirizzo federintermedia@pec.it ovvero consegnata a mano.

Sulle domande di adesione decide il Consiglio di Amministrazione, che verifica la sussistenza dei requisiti minimi. Essa si intenderà accettata trascorsi 60 giorni solari dalla data di arrivo della stessa presso Federintermedia. Qualora la domanda venga respinta, verrà fornito per

iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione. Contro il rifiuto di ammissione sono esperibili le procedure di reclamo e di risoluzione alternativa delle controversie previste dall'articolo 26 dello Statuto e 7 del presente Regolamento.

Il rapporto associativo ha la durata di un esercizio sociale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso, esclusione o decesso dell'Associato. L'Associato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati forniti all'atto di adesione.

L'Associazione assume mandati per l'intermediazione e/o l'assistenza in relazione alle attività e all'esercizio dei diritti d'autore affidati alla sua tutela anche da soggetti diversi dagli Associati, purché siano titolari di diritti d'autore, in quanto autori, eredi di autori, concessionari e cessionari dei diritti. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni del mandato in modo tale che esse siano in linea con quelle mediamente praticate a livello europeo dagli altri organismi di gestione collettiva.

Ai Mandanti si applicano in quanto compatibili i punti 1.a), 1.b) e 1.c) del presente Regolamento e sono tenuti al pagamento di un contributo annuo di € 20,00 in luogo di quello associativo di € 50,00.

Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 il contributo annuo non è dovuto.

L'Associazione fornisce inoltre i suoi servizi agli autori che hanno conferito alla FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, il mandato a rilevare, intermediare e negoziare proventi per diritti d'autore. Questi autori ricevono la tutela dell'Associazione entro i limiti del mandato da essi conferito alla FUIS e possono presentare domanda di ammissione al fine di acquisire la qualità di Associato.

Gli Associati conservano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, dandone preventiva comunicazione scritta all'Associazione.

b) Recesso e modalità di ritiro del mandato

Gli Associati possono ritirare il mandato mediante comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di via Pietro Cossa n. 13 – 00193 Roma, oppure a mezzo e-mail, all'indirizzo federintermedia@pec.it, con un preavviso di almeno 4 mesi. Fatto salvo tale termine minimo di preavviso, gli effetti del recesso sono differiti al primo gennaio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui il recesso è esercitato. L'esercizio del recesso determina la perdita della qualità di Associato e la revoca dell'affidamento dell'attività di intermediazione.

c) Limitazione del mandato

L'Associato ha la facoltà di limitare il mandato conferito, escludendo uno o più territori oppure una o più categorie di diritti affidati alla gestione dell'Associazione. Tale limitazione dovrà

essere comunicata dall'Associato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di via Pietro Cossa n. 13 – 00193 Roma o PEC all'indirizzo federintermedia@pec.it, con un preavviso di almeno 4 mesi; fatto salvo il preavviso di 4 mesi, gli effetti della limitazione sono differiti automaticamente al primo gennaio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui la limitazione è esercitata. La limitazione non ha effetti sulla ripartizione dei proventi maturati anteriormente alla limitazione stessa.

2. Politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti

L'Associazione riscuote e gestisce i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.

I proventi dei diritti sono tenuti separati sotto il profilo contabile da qualsiasi attività propria dell'Associazione, nonché dalle spese di gestione.

Gli importi dovuti ai titolari dei diritti a titolo di proventi per l'utilizzazione delle loro opere sono distribuiti tra gli Associati e i Mandanti dell'Associazione in base ai criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla politica generale decisa dall'Assemblea degli Associati.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo n. 35/2017 la distribuzione deve avvenire: (i) sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere; (ii) non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi.

Prima della ripartizione l'Associazione detrae dai proventi le spese di gestione sostenute ai fini dell'amministrazione dei diritti degli Associati e dei Mandanti.

3. Politica generale in materia di spese di gestione e in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione

Le condizioni economiche relative alle detrazioni sui proventi per l'utilizzazione delle opere tutelate spettanti all'Associazione a titolo di spese di gestione o a qualsiasi altro titolo sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla politica generale decisa dall'Assemblea degli Associati, secondo criteri oggettivi e ragionevoli e in modo tale da non superare i costi giustificati e documentati sostenuti dall'Associazione, in rapporto alle prestazioni fornite, che possono comprendere i servizi sociali, culturali ed educativi.

Sia per la Sezione Opere letterarie sia per la Sezione Arti visive, viene applicata una detrazione dai proventi raccolti a titolo di spese di gestione. Non è prevista, allo stato attuale, l'applicazione di detrazioni diverse da quelle effettuate a titolo di spese di gestione.

Quote di spettanza dell'Associazione a titolo di spese di gestione prima della distribuzione dei proventi a favore sia degli Associati che dei Mandanti:

Sezione Opere Letterarie

Diffusione da parte di emittenti radiotelevisive: 10,0%

Diffusione in pubblici esercizi con radio, tv e filodiffusione: 15,0%

Lettura e recitazione in pubblico di opere letterarie: 7,0%

Prestito da parte di biblioteche: 5,0%

Reprografia (riproduzione oltre il 15% del volume e/o per uso non personale): 15,0%
Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.): 8,0%
Utilizzazioni all'estero: 2,0%
Riproduzione video 15,0%
Riproduzione audio: 8,0%
Diritti editoriali: 3,0%
Copia Privata: 3,0%

Sezione Opere delle Arti visive

Diffusione da parte di emittenti radiotelevisive: 10,0%
Diffusione in pubblici esercizi con tv e filodiffusione: 15,0%
Riproduzione opere arti figurative (quadri, sculture, opere grafiche e fotografie): 10,0%
Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.): 8,0%
Utilizzazioni all'estero ([DDS mercato estero](#)): 2,0%
Riproduzione video 15,0%
Copia Privata: 3,0%

Le condizioni economiche in materia di corrispettivi sui servizi resi dall'Associazione, diversi dall'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti d'autore, sono determinate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto e in attuazione della politica generale di indirizzo approvata dall'Assemblea Generale.

4. Politica generale in tema di importi non distribuibili

L'Associazione, una volta assolti tutti gli obblighi di legge in tema di individuazione dei titolari dei diritti e decorsi tre anni dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale i proventi sono stati riscossi, dichiara "non distribuibili" quei proventi che non sia stato possibile attribuire agli aventi diritto per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.

I titolari dei diritti possono comunque reclamare tali importi presso l'Associazione nel termine prescrizione di quattro anni che inizierà a decorrere decorsi nove mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale in cui tali importi sono stati riscossi.

L'uso dei proventi non distribuibili è deciso dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 10.5, lettera e) dello Statuto al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

5. Principi generali nelle relazioni con gli altri organismi di gestione collettiva

L'Associazione può gestire diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva, sulla base di accordi di rappresentanza. A tali diritti vengono applicate le medesime condizioni in materia di tariffe, spese di gestione, riscossione dei proventi e distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, che vengono applicate ai propri Associati e Mandanti.

In ogni caso l'Associazione non effettua detrazioni dai proventi, a meno che l'altro organismo che è parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.

L'Associazione procede regolarmente, diligentemente e accuratamente alla distribuzione e ai pagamenti agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano. Parimenti, l'Associazione che, se rappresentata, riceve i pagamenti da altri organismi, procede alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che tale termine non possa essere rispettato per le ragioni oggettive correlate in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari.

6. Principi generali in materia di trasparenza e di gestione delle comunicazioni verso gli Associati, i Mandanti, gli utilizzatori e gli altri organismi di gestione collettiva

L'Associazione fornisce almeno una volta l'anno a ciascun titolare dei diritti cui abbia attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente le seguenti informazioni relative al periodo annuale di riferimento dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti:

- a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;
- b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;
- c) gli importi pagati dall'Associazione al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
- d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'Associazione fornire questa informazione;
- e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
- f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;
- g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo.

Agli Associati è garantito il diritto di comunicare con l'Associazione a mezzo PEC e/o altri mezzi elettronici messi a disposizione degli Associati nell'ambito dell'area riservata della piattaforma telematica utilizzata dall'Associazione per la gestione dei diritti.

L'Associazione mette a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si riferiscono:

- a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;

- b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonché quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione;
- c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;
- d) le delibere adottate dall'Assemblea Generale o da altro organo competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.

Tali informazioni vengono messe a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica.

Degli accordi di rappresentanza conclusi dall'Associazione con altri organismi di gestione collettiva, italiani o stranieri, è data notizia sul proprio sito web, con l'indicazione delle eventuali condizioni e limitazioni cui sono soggetti gli accordi stessi.

Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, l'Associazione mette a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, le seguenti informazioni:

- a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
- b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.

7. Servizi resi da Federintermedia, modalità operative e condizioni economiche

Federintermedia su mandato conferito dai titolari dei diritti d'autore eroga i seguenti servizi:

- a) servizi resi nell'ambito delle vendite soggette al "diritto di seguito" (Legge n. 39 del 1 marzo 2002 e D.Lgs n.118 del 13/2/2006, in vigore dal 9/04/2006) e non soggette al diritto di seguito:

1. I titolari dei diritti d'autore possono conferire mandato a svolgere nel territorio italiano il servizio avente ad oggetto la ricognizione delle vendite delle opere in asta soggette al diritto di seguito, anche per vendite passate, e di segnalazione alla SIAE e all'avente diritto delle eventuali anomalie riscontrate nelle aggiudicazioni

2. I titolari dei diritti d'autore possono conferire mandato a svolgere, sia nel territorio italiano che in quello estero, il servizio avente ad oggetto la ricognizione di tutte le vendite delle opere in asta anche non soggette al diritto di seguito

Altresì, Federintermedia fornisce, con cadenza trimestrale, una ricognizione completa, per l'Italia e l'Estero, di tutte le opere battute in asta, sia vendute che non, e per qualsiasi importo. Ciò al fine di monitorare la circolazione delle opere e verificare la geografia e le quotazioni di mercato dell'autore.

Tali ricognizioni possono essere completate da Federintermedia con l'invio delle immagini stesse delle opere, ove richiesto.

Inoltre, Federintermedia può fornire la comunicazione delle aste future che interessano l'artista, in programma nel mese successivo.

Tale servizio è utile soprattutto agli Archivi ed alle Fondazioni per i necessari contatti con le Case d'Aste, al fine di fornire le certificazioni di autenticità delle opere coinvolte, ma soprattutto l'importante accertamento della più o meno veridicità dell'opera stessa.

8. Le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili

a) Procedure di reclamo

Gli Associati e i Mandanti possono chiedere al Consiglio di Amministrazione il riesame delle decisioni che li riguardino direttamente in materia di gestione dei diritti, revoca, esclusione o limitazioni del mandato, condizioni di ammissione, riscossione degli importi dovuti, detrazioni e distribuzioni dei proventi.

Il riesame può essere richiesto entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione per iscritto a mezzo posta indirizzata a Federintermedia, via Pietro Cossa n. 13 – 00193 Roma oppure a mezzo e-mail, all'indirizzo federintermedia@pec.it.

Il Consiglio di Amministrazione decide con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di riesame; il termine resta sospeso nel caso in cui venga richiesta all'interessato una integrazione dei documenti necessari o utili per la decisione e ciò fino a quando tali informazioni e documenti non vengano forniti.

Contro tutte le decisioni assunte, ai sensi dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di uno o più Associati o Mandanti non associati, è sempre ammesso il reclamo scritto, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che decide in conformità alla legge e allo statuto.

b) Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Contro tutte le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza descritte nel precedente paragrafo a) dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti

Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Centro.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede in Roma, presso la sede del Centro e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgerà in lingua italiana.

9. Modalità di elezione e di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

9.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai componenti dell'organo che elegge il Consiglio di Amministrazione; ciascun componente può presentare e votare una sola lista; le liste devono essere composte da un minimo di tre candidati, elencati in ordine progressivo e devono rimanere depositate presso la sede dell'Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione.

9.2 All'elezione, al calcolo dei quozienti da assegnare a ciascun candidato e alla conseguente individuazione degli eletti si procede con le modalità e secondo i criteri individuati al successivo punto 10 del presente Regolamento, in quanto compatibili; a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato appartenente alla lista che ha ottenuto più voti; ove tale criterio non sia dirimente, si procederà a una nuova votazione sui candidati che hanno ottenuto un eguale quoziente, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

9.3 Ove sulla base delle candidature presentate non sia possibile eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede, per i posti non coperti, all'elezione sulla base di candidature presentate direttamente in seno all'adunanza chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

9.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'organo, gli stessi saranno sostituiti mediante cooptazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione; nella cooptazione il Consiglio di deve dare precedenza ai candidati non eletti, partendo da quelli con quoziente più alto, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altre persone fisiche, associate e non, con adeguati requisiti di professionalità ed esperienza in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche ovvero nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore, con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

9.5 Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo almeno la metà dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e si

procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dall'intervenuta decadenza; sino alla nuova elezione, i poteri del Consiglio di Amministrazione decaduto sono prorogati.

10. Modalità di elezione e di sostituzione dei membri del Consiglio di Sorveglianza

10.1 I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono eletti dall'Assemblea Generale in modo tale che sia assicurata la presenza di minimo due autori iscritti alla Sezione Opere Letterarie, due autori iscritti alla Sezione Arti Visive e di due autori iscritti a ciascuna eventuale ed ulteriore Sezione istituita successivamente ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

10.2 Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza secondo le proporzioni stabilite nel precedente punto 10.1, gli autori procedono a votazioni separate in seno all'Assemblea per ciascuna Sezione.

10.3 L'elezione del Consiglio di Sorveglianza avviene mediante votazione su liste di candidati presentate dagli Associati aventi diritto al voto.

10.4 Ciascun Associato avente diritto al voto può presentare una sola lista di candidati per ogni Sezione di appartenenza; la lista deve essere composta da un numero minimo di tre candidati ordinati progressivamente per numero. A pena di ineleggibilità un candidato può essere presente in una sola lista.

10.5 Le liste dei candidati devono rimanere depositate per almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza; unitamente alla lista devono essere depositate le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura nell'ordine indicato nella lista e attestano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una situazione di ineleggibilità di cui all'articolo 15.5 dello Statuto.

10.6 Ciascun Associato ha diritto a un solo voto per ciascuna Sezione di appartenenza.

10.7 I voti totali ottenuti da ciascuna lista sono suddivisi per uno, due, tre, etc... per quanti sono i componenti della lista; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente a ciascun componente della lista nell'ordine in essa indicato; risultano eletti alla carica di consigliere di sorveglianza i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo il rispetto delle quote di riserva stabilite al precedente punto 10.1.

10.8 A parità di quoziente tra due o più candidati, ove non possano essere tutti eletti, prevarrà il candidato appartenente alla lista che ha ottenuto un minor numero di eletti ovvero, qualora nemmeno tale criterio sia risolutivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; se la parità permane anche dopo l'applicazione di tale criterio, la scelta del candidato vincitore è rimessa a una nuova votazione dell'Assemblea Generale.

10.9 Ove sulla base delle candidature presentate non sia possibile eleggere tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza nella misura minima di cinque membri stabilita all'articolo 15.4 dello Statuto e nel rispetto delle quote sopra indicate, l'Assemblea Generale procede all'elezione sulla base di candidature presentate direttamente in seno a ciascuna adunanza chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza.

10.10 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri di sorveglianza cessino dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'organo, gli stessi saranno sostituiti mediante cooptazione da parte dello stesso Consiglio di Sorveglianza; nella cooptazione il Consiglio di Sorveglianza deve dare precedenza ai candidati non eletti, partendo da quelli con quoziente più alto, a condizione che tali candidati risultino ancora eleggibili al momento della cooptazione. I componenti cooptati restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

10.11 Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo più della metà dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio di Sorveglianza decade automaticamente e si procede, su impulso del Consiglio di Amministrazione, all'elezione di un nuovo Consiglio di Sorveglianza entro 90 giorni dall'intervenuta decadenza; sino alla nuova elezione, i poteri del Consiglio di Sorveglianza decaduto sono prorogati.